



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 2 DEL 31/07/2026

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente avente ad oggetto misure urgenti per la prevenzione dell'incuria e la tutela nei confronti degli animali d'affezione esposti ai rischi delle ondate di calore – Disposizioni per la stagione estiva 2026.

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott. ESPOSITO ERNESTO

(con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, avente ad oggetto l'«*Istituzione del servizio sanitario nazionale*»;

VISTO, in particolare, l'art. 32 della citata Legge 23 dicembre 1978, n. 833, rubricato «*Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria*», secondo cui, nelle materie dell'igiene, della sanità pubblica e della polizia veterinaria, «*sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*»;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, recante «*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*»;

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281, recante «*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*»;

VISTI gli articoli 544-ter e 727 del Codice Penale, che disciplinano rispettivamente i reati di «*maltrattamento di animali*» e di «*abbandono di animali domestici*»;

VISTA, la Legge del **20 luglio 2004, n. 189** e ss.mm.ii, rubricata «***Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché d'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate***»;

VISTO il Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773, recante «***Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (TULPS)***»;

VISTA, altresì, la Legge Regionale 3 settembre 1984, n. 30, avente ad oggetto «*Norme per la disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi sanitari*», e nello specifico:

- l'art. 3 della citata Legge Regionale n. 30/1984, secondo cui il Servizio veterinario regionale cura le attività istruttorie prodromiche all'emanazione di eventuali ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Giunta Regionale, da emanare ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978;
- l'art. 5, comma 4, della medesima Legge Regionale n. 30/1984, secondo cui il medesimo Servizio veterinario regionale deve informare tempestivamente il Presidente della Giunta Regionale «*di ogni circostanza che possa comportare provvedimenti di urgenza ai sensi dell'articolo 32, terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché i casi di inadempienza dell'autorità sanitaria locale per le ordinanze prescritte dalla legge in materia di igiene e sanità veterinaria*»;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2023, n. 45, e ss.mm.ii, recante «*Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*» e contenente, tra le altre cose, previsioni di carattere generale sui doveri dei detentori di animali d'affezione e sui requisiti delle strutture e dei locali adibiti alla detenzione di tali animali;

CONSIDERATO CHE:

- le elevate temperature che caratterizzano il periodo estivo espongono gli animali d'affezione e gli animali vaganti a un concreto rischio di disidratazione, colpo di calore e, nei casi più gravi, di morte, rendendo necessario l'adozione di misure urgenti a tutela del loro benessere;
- al fine di garantire livelli adeguati e omogenei di tutela delle condizioni di salute degli animali d'affezione all'interno del territorio regionale, si rende necessario adottare una ordinanza contingibile e urgente contenente disposizioni urgenti sulle predette misure a tutela del benessere degli animali d'affezione;

CONSIDERATO, altresì, che l'Autorità regionale per i diritti degli animali d'affezione, istituita ai sensi degli artt. 47 e ss. della citata Legge Regionale n. 45/2023, ha rilevato, con nota Prot. N. 120 del 13.07.2026, la necessità di introdurre prescrizioni minime e omogenee a tutela degli animali, in considerazione delle contingenti condizioni climatiche;

RILEVATA la necessità di adottare un provvedimento unitario e contingente, efficace fino al 30 settembre 2026, in ragione delle attuali condizioni climatiche, applicabile sull'intero territorio della Regione Calabria,

volto a garantire un livello minimo e omogeneo di tutela degli animali d'affezione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti comunali già adottati o da adottare che prevedano misure più restrittive;

PRESO ATTO dell'istruttoria formulata dal competente Settore n. 4 – “Prevenzione, Promozione della Salute e Sanità Pubblica – Sanità Veterinaria, Sicurezza Alimentare e Benessere Animale” del Dipartimento Salute e Servizi Sanitari giusta nota prot. n. 646388 del 29 luglio 2026;

DATO ATTO che il predetto provvedimento introduce specifiche misure finalizzate a prevenire l'esposizione degli animali a condizioni climatiche potenzialmente dannose e a contrastare comportamenti omissivi o negligenti da parte dei proprietari e dei detentori, assicurando il rispetto delle condizioni minime indispensabili per il loro benessere;

ORDINA

Con efficacia immediata e fino al 30 settembre 2026, salvo proroga in relazione alle condizioni climatiche:

Art. 1 – È fatto divieto, su tutto il territorio della Regione Calabria, di detenere cani, gatti e altri animali d'affezione su balconi, terrazze, verande, cortili o aree esterne prive di zona d'ombra permanente e adeguata ventilazione, nella fascia oraria 10:00/19:00, qualora risultino esposti direttamente o indirettamente ai raggi solari.

Art. 2 – I proprietari e detentori devono garantire in ogni momento: acqua fresca e pulita facilmente accessibile; accesso a spazi interni idonei o zone d'ombra permanenti; condizioni compatibili con il benessere psico-fisico dell'animale; adeguata custodia in caso di assenza prolungata.

Art. 3 – È vietato lasciare animali all'interno di veicoli in sosta, anche per breve tempo, quando le condizioni climatiche possano provocare sofferenza o pericolo di vita.

Art. 4 – Per le strutture di ricovero (canili sanitari, rifugi, oasi, pensioni) è fatto obbligo di garantire climatizzazione naturale o meccanica adeguata dei box, disponibilità costante di acqua e turni di controllo veterinario rafforzati nei giorni in cui il Ministero della Salute emette bollettini di allerta caldo.

Art. 5 – In caso di imminente pericolo di vita, le autorità competenti procedono al sequestro immediato dell'animale e al trasferimento in struttura protetta, con spese a carico del trasgressore.

Art. 6 – La vigilanza è affidata, ciascuno per le rispettive competenze, alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali e, **per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 9 della L.R. 45/2023**, alle guardie zoofile prefettizie o volontarie.

Art. 7 – La violazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 3 ottobre 2023, n. 45, fatti salvi gli eventuali profili di rilevanza penale ai sensi degli articoli 544-ter e 727 del Codice penale.

La violazione dell'articolo 4 della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 53, comma 1, lettera g) e h), della Legge Regionale 3 ottobre 2023, n. 45, fatti salvi gli eventuali profili di rilevanza penale ai sensi degli articoli 544-ter e 727 del Codice penale.

Art. 8 – Restano ferme le ordinanze comunali già vigenti in materia, ove recanti disposizioni più restrittive.

Art. 9 - Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Art. 10 - La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

IL Presidente.

Roberto Occhiuto

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SANITARI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

OGGETTO Ordinanza contingibile e urgente avente ad oggetto misure urgenti per la prevenzione dell'incuria e la tutela nei confronti degli animali d'affezione esposti ai rischi delle ondate di calore – Disposizioni per la stagione estiva 2026.

PARERE DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Generale del Dipartimento DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SANITARI,
attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Ernesto Esposito

Data 31/07/2026